

Cofinanziato
dall'Unione Europea



Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione europea 2014-2020

Parte I: Fondi strutturali e di investimento europei



Revisione Agosto 2017

TABLE OF CONTENTS

Parte I: i fondi strutturali e di investimento europei	3
Introduzione	3
La strategia Europa 2020	4
I principali meccanismi finanziari dell'Unione europea	8
Differenza tra strumenti diretti e indiretti	8
Quale la differenza nella presentazione delle proposte nell'ambito dei Fondi indiretti e diretti?	10
La differenza tra inviti a presentare proposte e gare di appalto	10
<i>I fondi indiretti - i Fondi SIE - "fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020"</i>	14
Disposizioni applicabili al FESR, FES e al Fondo di coesione	14
.....	18
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (FESR).....	19
Il Fondo Sociale Europeo (FSE)	21
.....	22
Il Fondo di Coesione	23
.....	23
Cooperazione Territoriale Europea	24
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale.....	30
.....	30
Il Nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la pesca (FEAMP)	31
Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (FEASR)	33
Come presentare una proposta nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei – Fondi SIE	36
Come si accede al finanziamento?	36
Chi può fare richiesta di finanziamento?	36
Come posso informarmi su ciò che è già stato finanziato in Italia? Il portale "OpenCoesione"	37
Chi mi può aiutare?	38
.....	38
Complementarità tra Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)	39
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)	39
Le principali differenze tra i Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)	40
Il vantaggio della complementarità tra FEIS e fondi SIE.....	40
Le possibilità di cofinanziamento dei SIE e FEIS	40
Applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in caso di uso complementare dei fondi SIE e del FEIS	41
Le possibilità di aiuto dei promotori dei progetti per strutturare le loro proposte	41
Altri fondi UE per la lotta alla disoccupazione e alla povertà	42
La "Garanzia per i Giovani".....	42
Il "Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)".....	46
Il "Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)"	47

Parte I: i fondi strutturali e di investimento europei

Introduzione

La presente guida mira ad illustrare le opportunità di finanziamento del periodo di programmazione 2014-2020.

Il 2 dicembre 2013 il Consiglio europeo ha approvato il regolamento che disciplina il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea che definisce le priorità di bilancio dell'UE per gli anni dal 2014 al 2020. Questa decisione ha posto fine ai negoziati che sono durati circa due anni e ha dato il via ai nuovi programmi di finanziamento a partire dal 1° gennaio 2014.

Il regolamento dota l'Unione europea di 959.99 miliardi di euro di impegni di spesa e 908.40 miliardi di euro di pagamenti per i prossimi sette anni di programmazione. In linea con gli sforzi di risanamento degli Stati membri, queste due voci corrispondono rispettivamente al 3.5% e al 3.7% in meno di quanto è stato stanziato nel precedente quadro finanziario 2007-2013.

L'Unione europea può quindi disporre, per i prossimi sette anni, di risorse lievemente inferiori rispetto al precedente periodo di bilancio. La maggior parte di questa somma è assorbita dai fondi strutturali a favore delle regioni più deboli e dal fondo a favore dello sviluppo agricolo. Il principale capitolo di spesa è rappresentato infatti dalla politica di coesione: con 366,8 miliardi di euro (corrispondenti al 34% del bilancio complessivo) diventa il principale strumento della politica di investimenti della UE, allo scopo di realizzare gli obiettivi di Europa 2020, consistenti nella crescita e nella creazione di posti di lavoro, nella lotta ai mutamenti climatici e alla dipendenza energetica, nonché nella riduzione della povertà e dell'esclusione sociale.

Il 94% del bilancio dell'UE viene speso per progetti negli Stati Membri e al di fuori dell'UE. Ognuno dei circa 508 milioni di cittadini europei beneficia in un modo o nell'altro del bilancio dell'UE, che aiuta milioni di studenti, migliaia di ricercatori, città, regioni e ONG a realizzare progetti che permettono di avere alimenti più sani e sicuri, strade, ferrovie e aeroporti nuovi e migliori, un ambiente più pulito, più sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione europea, maggiore mobilità degli studenti, sostegni all'istruzione, scambi culturali.

Tuttavia, al fine di promuovere la crescita e l'occupazione sono stati aumentati i fondi destinati alla crescita e alla creazione di posti di lavoro, in linea con quelle che sono le priorità politiche dell'UE. E' stato altresì concordata una nuova iniziativa intesa a fronteggiare la sfida pressante della disoccupazione giovanile.

Si segnalano, inoltre, anche le molteplici novità che contraddistinguono i programmi comunitari tematici 2014-2020, contenuti nel pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale.

Si sottolinea in particolare che i programmi "tematici" noti anche come "finanziamenti diretti" **non devono essere considerati "residuali"**, ossia avanzi dei Fondi strutturali,

ma **vanno invece considerati vere potenzialità create a sostegno delle varie politiche comunitarie.**

Queste linee finanziarie dirette, note anche come "fondi tematici dell'UE", prevedono per la maggioranza dei casi, la costituzione di partenariati sia a livello nazionale che transnazionale tra enti, imprese e associazioni, sia pubblici che privati per l'attuazione di progetti di elevato interesse innovativo. Hanno, inoltre, il grande vantaggio di incentivare la collaborazione non solo tra i Paesi dell'Unione europea, ma con i Paesi in via di adesione, i Paesi del Mediterraneo e i Paesi terzi. L'Unione europea porta infatti aiuti ed assistenza umanitaria in tutto il mondo.

Il tema principale della nuova programmazione è rappresentato dalla "crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". In base a questo principio le risorse vengono allocate sia a settori prioritari quali le infrastrutture paneuropee, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e la cultura, la sicurezza delle frontiere e i rapporti con l'area mediterranea, che a priorità strategiche trasversali, quali la protezione dell'ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico, come parte integrante di tutti i principali strumenti e interventi.

La Commissione europea, nel prossimo periodo di programmazione, mira a spendere in modo diverso, con una maggiore enfasi sui risultati e sull'efficacia, concentrandosi sulla realizzazione della "strategia Europa 2020".

La strategia Europa 2020



Europa 2020 è la strategia decennale, lanciata dalla Commissione europea il 3 marzo 2012, per superare sia questo momento di crisi che continua ad affliggere l'economia di molti Paesi, che per colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale.

Tre le priorità fondamentali della strategia Europa 2020:

- *crescita intelligente*: per lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e l'innovazione;
- *crescita sostenibile*: per promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e competitiva;
- *crescita inclusiva*: per la promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

L'Unione europea si è data *cinque obiettivi* da realizzare entro la fine del decennio:

- *occupazione*: il tasso di occupazione deve essere del 75% per le persone con età compresa tra i 20 e i 64 anni;
- *istruzione*: il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% delle persone con età compresa tra i 30 e i 34 anni devono avere un'istruzione universitaria;
- *ricerca e innovazione*: il PIL dell'Unione europea destinato alla ricerca e sviluppo deve essere portato almeno al 3%;
- *integrazione sociale e riduzione della povertà*: per il 2020 si dovranno avere almeno 20 milioni di persone in meno che vivono in situazioni di povertà o emarginazione
- *clima e energia*: devono essere raggiunti i target «20/20/20» in tema di cambiamenti climatici ed energia, ovvero riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990, 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili, aumento del 20% dell'efficienza energetica.



I nuovi obiettivi UE in materia di energia

La Commissione europea ha stabilito autonomamente degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2020, il 2030 e il 2050.

I nuovi **obiettivi per il 2030** sono:

- riduzione del 40% dei gas a effetto serra
- almeno il 27% dell'energia deve provenire da fonti rinnovabili
- aumento dell'efficienza energetica del 27-30%
- portare il livello di interconnessione elettrica al 15% (vale a dire che il 15% dell'energia elettrica prodotta nell'Unione può essere trasportato verso altri paesi dell'UE)

Gli **obiettivi per il 2050** sono invece:

- taglio dell'80-95% dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990.

Stato dell'arte

L'UE è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020:

- gas serra ridotti del 18% tra il 1990 e il 2012
- la quota di energie rinnovabili è passata dall'8,5% del 2005 al 14,1% del 2012. Si prevede un aumento dell'efficienza energetica del 18-19% entro il 2020. L'UE è appena al di sotto dell'obiettivo del 20%, che però può essere raggiunto se gli Stati membri si impegneranno ad applicare tutte le normative dell'UE necessarie.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo internet

<http://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/energy-community>

La strategia comporta anche *sette iniziative prioritarie* (dette anche iniziative faro – *flagship initiatives*) che tracciano un quadro entro il quale l'UE e i governi nazionali e locali sostengono reciprocamente i loro sforzi per realizzare le priorità di Europa 2020, in relazione alla crescita intelligente, sostenibile e solidale (vedi box di approfondimento):

- innovazione
- economia digitale
- occupazione
- giovani
- politica industriale
- povertà
- uso efficiente delle risorse

La strategia Europa 2020 può avere successo solo con un'azione determinata e mirata a livello sia europeo che nazionale. A livello UE si stanno prendendo decisioni fondamentali per completare il mercato unico nei settori dei servizi, dell'energia e dei prodotti digitali e per investire in collegamenti transfrontalieri essenziali. A livello nazionale occorre rimuovere molti ostacoli alla concorrenza e alla creazione di posti di lavoro. Ma solo se gli sforzi saranno combinati e coordinati si avrà l'impatto voluto sulla crescita e l'occupazione.

La realizzazione di Europa 2020 dipende quindi in misura determinante dalle strutture e dai processi di governance che l'UE ha cominciato a introdurre dal 2010. Lo strumento più importante è il **semestre europeo**, un ciclo annuale di coordinamento economico che comporta indirizzi politici impartiti a livello UE dalla Commissione europea e dal Consiglio, che mirano a realizzare riforme negli Stati membri e raccomandazioni specifiche per ciascun Paese, elaborate dalla Commissione e sancite al più alto livello dai capi di governo riuniti in sede di Consiglio europeo. **I Paesi membri sono tenuti a tener conto di queste raccomandazioni nelle loro politiche e nei loro bilanci.**



Le 7 iniziative faro

La Commissione europea ha proposto un totale di 7 iniziative faro:

- **Unione nell'innovazione:** finalizzata a concentrare gli interventi in ambiti quali i cambiamenti climatici, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alimentare, la salute e l'invecchiamento della popolazione. Ha inoltre, tra i propri obiettivi, quello di aumentare fino al 3% del PIL gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) che consentirebbero di creare 3,7 milioni di posti di lavoro e di aumentare il PIL annuo di 795 miliardi di euro entro il 2025.
- **Youth on the move:** pone i giovani al centro delle attività legate alla creazione di un'economia europea forte, basata sulla conoscenza, sulla ricerca e sull'innovazione e mira quindi a migliorare le performance dei sistemi di istruzione e formazione superiore.
- **Agenda digitale europea:** mira ad accrescere la prosperità e il benessere in Europa con l'obiettivo di creare un mercato unico del digitale.
- **Europa efficiente sotto il profilo delle risorse:** mira a favorire un uso più efficiente delle risorse naturali nel rispetto degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, energia, trasporti, materie prime, agricoltura, pesca, biodiversità e sviluppo rurale. L'iniziativa sostiene il passaggio verso un'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente dal punto di vista delle risorse allo scopo di realizzare una crescita sostenibile.
- **Una politica industriale per l'era della globalizzazione:** mira a stimolare la crescita e l'occupazione preservando e promuovendo una base industriale forte, diversificata e competitiva in Europa.
- **Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro:** si collega all'obiettivo della Strategia UE 2020 che prevede di raggiungere entro il 2020 un tasso di occupazione pari al 75% per gli uomini e le donne tra i 20 e i 64 anni.
- **Piattaforma europea contro la povertà:** prevede azioni per favorire l'occupazione ad ogni livello al fine di raggiungere il target europeo di riduzione della povertà. E' complementare all'altra iniziativa faro "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione".

Ulteriori informazioni sono disponibili sul seguente sito web:

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_it.htm

I principali meccanismi finanziari dell'Unione europea

Per raggiungere gli obiettivi strategici di Europa 2020, l'Unione europea si avvale di diverse tipologie di strumenti finanziari, gestiti attraverso un sistema di "responsabilità condivisa" tra la Commissione europea e le autorità degli Stati Membri – **gestione indiretta** - o a livello centrale da parte della Commissione europea – **gestione diretta**.

A. I fondi a **gestione indiretta comprendono**:

- I Fondi strutturali e di investimento europei

B. I fondi a **gestione diretta comprendono**:

- i finanziamenti diretti UE noti anche come "programmi tematici" o "programmi comunitari";
- gli strumenti finanziari per l'assistenza esterna.

Il contributo finanziario da parte dell'Unione europea viene in genere erogato tramite una procedura di selezione dei progetti. L'Unione europea, attraverso i diversi strumenti finanziari, promuove la cooperazione e la sinergia sia all'interno che all'esterno dell'Europa.

Differenza tra strumenti diretti e indiretti

Al gruppo dei "**finanziamenti indiretti**" appartengono i cosiddetti "Fondi strutturali e di investimento europei" e il "Fondo di coesione". Questi strumenti finanziari attuano la politica di coesione nota anche come la "politica regionale" dell'Unione europea.

L'obiettivo principale di questi fondi è quello di *ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali tra le varie regioni europee*. Le regioni più povere dell'Europa ricevono la maggior parte dei finanziamenti, anche se tutte le Regioni europee possono usufruire di finanziamenti tramite i diversi meccanismi.



EUROPEAN UNION
STRUCTURAL FUNDS

La politica regionale dell'Unione europea è finanziata da tre principali Fondi che possono intervenire nell'ambito di uno o più obiettivi di detta politica:

- il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- il Fondo sociale europeo (FES);
- il Fondo di coesione (FS) (l'Italia non rientra tra i beneficiari di questo fondo).

Insieme al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) rappresentano la gran parte dei finanziamenti comunitari, e la maggior parte del totale della spesa dell'UE.

Nei **finanziamenti indiretti**, (i cosiddetti Fondi strutturali e di investimento europei) il budget viene speso attraverso un sistema di "responsabilità condivisa" tra la Commissione europea da una parte, e le autorità degli Stati membri dall'altra.

Nei fondi indiretti il rapporto con il beneficiario finale pertanto non è diretto, ma mediato da autorità nazionali, regionali o locali che hanno il compito di programmare gli interventi, emanare i bandi e gestire le risorse comunitarie.

Nei fondi strutturali e di investimento europei i programmi sono in pratica gestiti dalle autorità nazionali e locali ma finanziati dalla Commissione europea attraverso la seguente modalità:

- la Commissione UE negozia e approva i programmi di sviluppo proposti dai singoli Stati Membri e stanziava le risorse finanziarie;
- gli Stati Membri e le Regioni gestiscono i programmi, li attuano attraverso la selezione, il controllo e la valutazione dei progetti;
- la Commissione viene coinvolta nella fase di monitoraggio, si impegna nel pagare le spese approvate ed effettua verifiche attraverso un sistema di controllo.

Per ogni Programma Operativo lo Stato Membro nomina:

- **un'Autorità di gestione** (autorità pubblica o organismo pubblico-privato, nazionale, regionale, locale designato dallo Stato membro a gestire il Programma Operativo");
- **un'autorità di certificazione** (un'autorità pubblica o un organismo pubblico-privato, nazionale, regionale, locale designato dallo Stato membro a certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione);
- **un'autorità di audit** (autorità pubblica o un organismo pubblico-privato, nazionale, regionale, locale funzionalmente indipendente dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun Programma e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo).

I **Fondi diretti** sono gestiti direttamente dalla diverse Direzioni generali della Commissione europea (ricerca, istruzione, ambiente, trasporti, etc.) o da Agenzie da essa delegate. Si tratta di sovvenzioni o versamenti di natura non commerciale, che devono essere integrati da risorse proprie dei beneficiari. Questo tipo di finanziamenti richiedono la costituzione di partenariati transnazionali. Come già anticipato, i Fondi diretti

comprendono sia i programmi tematici sia gli strumenti di assistenza esterna; questi ultimi richiedono una trattazione separata che verrà affrontata nel dettaglio nella Parte III della presente guida, pertanto di seguito con il termine Fondi diretti ci si riferisce esclusivamente ai programmi tematici.

Nei fondi diretti la Commissione europea trasferisce gli importi direttamente ai beneficiari del progetto.

Un'altra distinzione importante consiste nel fatto che i fondi strutturali e di investimento europei possono finanziare anche "infrastrutture" mentre i programmi tematici finanziano essenzialmente idee innovative, scambi di esperienze, migliori pratiche oppure l'organizzazione di seminari e convegni, studi, da realizzare in partenariato con altri Paesi.

Quale la differenza nella presentazione delle proposte nell'ambito dei Fondi indiretti e diretti?

- Nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei le proposte di progetto vanno presentate a livello locale e regionale alle Autorità regionali e nazionali.
- nei programmi tematici le proposte di progetto vanno presentate direttamente alle Direzioni Generali della Commissione europea che gestiscono le singole linee finanziarie o alle Agenzie esecutive da essa delegate.

La differenza tra inviti a presentare proposte e gare di appalto

Per l'attuazione dei programmi tematici le diverse Direzioni Generali della Commissione europea utilizzano due tipi di procedure: le **sovvenzioni** e le **gare di appalto**.

- **Sovvenzioni:** vengono assegnate al beneficiario attraverso il co-finanziamento di progetti specifici selezionati tramite inviti a presentare proposte (*call for proposals*). La sovvenzione (*grant*) è un contributo finanziario, accordato a titolo di liberalità, che la Commissione concede al beneficiario a copertura parziale dei costi progettuali. La percentuale di co-finanziamento dei costi progettuali varia tra il 50% e il 100% del costo totale del progetto. Il cofinanziamento deve essere quindi integrato da risorse proprie del beneficiario. La sovvenzione può finanziare:
 - **un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo** che si iscrive nel quadro di una politica dell'UE;
 - il **funzionamento di un organismo** che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'UE.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento finanziario, la sovvenzione:

- ✚ deve finanziare azioni non-profit;
- ✚ deve co-finanziare costi direttamente collegati all'azione progettuale;
- ✚ deve seguire il principio del divieto del doppio finanziamento e del divieto di cumulo (solo una sovvenzione per progetto);
- ✚ non può essere retroattiva;

- ✚ deve seguire i principi della "trasparenza", ovvero l'informazione deve essere facilmente accessibile.

I progetti necessitano di regola di un partenariato composto da enti di più Stati membri (generalmente, tre o più Stati) o, in alcuni casi, di Paesi Terzi. Generalmente, solo le persone giuridiche possono presentare domanda. La partecipazione è spesso aperta anche ai Paesi EFTA/SEE (Norvegia, Liechtenstein, Islanda) e alla Svizzera.

Il progetto deve essere presentato, per la valutazione ed eventuale selezione, su formulari standard (amministrativi, tecnico-descrittivi e finanziari) predisposti per i differenti programmi. I progetti selezionati devono avere elevato **valore innovativo** e un **valore aggiunto europeo**, ovvero le soluzioni prospettate per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea devono essere validi anche per più Stati membri.

In caso di approvazione del progetto la Commissione stipula con il beneficiario (o coordinatore del progetto) una Convenzione (*grant agreement*), che lo obbliga a realizzare le attività previste secondo quanto descritto nella proposta di progetto presentata. E' necessario dimostrare in che modo i fondi a disposizione permetteranno di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il finanziamento, erogato in una o più tranches, è assegnato solitamente attraverso un anticipo e un successivo saldo, previa dimostrazione delle spese effettuate. I costi generalmente ammissibili riguardano spese di personale, viaggi, vitto e alloggio, e spese riferibili ad attività *soft* (ad esempio, scambi di esperienze e di migliori pratiche, organizzazione di seminari e convegni, studi o progetti di animazione territoriale).

- **Contratti pubblici: vengono** assegnati attraverso gare di appalto (*call for tenders*) per l'erogazione di servizi, la fornitura di beni oppure per l'esecuzione di lavori per garantire lo svolgimento delle operazioni delle istituzioni e dei programmi europei. A differenza delle sovvenzioni, attraverso gli appalti si finanziano anche infrastrutture ed il beneficiario esegue attività di tipo commerciale o con finalità di lucro.



Come posso co-finanziare? Un'opportunità può venire dal crowdfunding

Il crowdfunding è una forma alternativa di finanziamento che mette in contatto chi ha la possibilità di donare, prestare o investire denaro con chi ha bisogno di finanziamenti per lo sviluppo di progetti specifici. Il *crowdfunding* è dunque un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone ed organizzazioni. È un processo di finanziamento dal basso, che mobilita persone e risorse. Il termine trae la propria origine dal *crowdsourcing*, processo di sviluppo collettivo di un prodotto.

Il *crowdfunding* si può riferire a processi di qualsiasi genere, dall'aiuto in occasione di tragedie umanitarie al sostegno all'arte e ai beni culturali, al giornalismo partecipativo, fino all'imprenditoria innovativa e alla ricerca scientifica. Il *crowdfunding* può avere forme differenti che vanno dal finanziamento collettivo, dalle donazioni agli investimenti finanziari e alle sponsorizzazioni.

Il web è solitamente la piattaforma che permette l'incontro e la collaborazione dei soggetti coinvolti in un progetto di *crowdfunding*.

E' allo studio la possibilità di utilizzare il *crowdfunding* come forma di co-finanziamento per i progetti europei. Il 3 Ottobre 2013 la Commissione europea ha lanciato una Consultazione pubblica sul processo di finanziamento "*Crowdfunding*", che si è conclusa il 31 dicembre 2013. Alla base della consultazione c'è stata la volontà, da parte della Commissione europea, di invitare i cittadini, le imprese e gli altri stakeholder a condividere il loro punto di vista in merito ai potenziali benefici e ai rischi del *crowdfunding*. Lo scopo della consultazione è stato quello di esplorare le modalità in cui l'azione europea può promuovere il *crowdfunding* in Europa.

I suggerimenti ottenuti grazie alla consultazione, concorreranno a valutare la necessità di modificare l'attuale legislazione finanziaria nazionale con l'obiettivo di facilitare nuove forme alternative di finanziamento per le nuove imprese e le PMI in generale.

Per ulteriori informazioni

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/crowdfunding/docs/consultation-document_en.pdf

Domande frequenti sul crowdfunding

[http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-14-240_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-240_en.htm)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea del 27 marzo 2014 - COM(2014) 172 final

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/crowdfunding/140327-communication_en.pdf

La pubblicità dei programmi e dei relativi strumenti attuativi avviene principalmente attraverso la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed i siti web delle singole Direzioni Generali della Commissione europea.




Ulteriore documentazione

- Semplificare la politica di coesione
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/simplification_it.pdf

Modalità

Strumenti



I fondi indiretti - i Fondi SIE - "fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020"

Con l'approvazione del regolamento che disciplina il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, relativamente alla nuova programmazione della politica di coesione, la Commissione europea si propone di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia delineata nel documento "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Anche a tal fine, nella programmazione dei Fondi le singole regioni devono riservare una quota consistente delle risorse ad interventi che favoriscano l'efficienza energetica e l'uso di fonti rinnovabili, la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione e la competitività delle piccole e medie imprese (l'obbligo vige per il 50% della dotazione finanziaria dei programmi delle regioni meno sviluppate e per l'80% con riferimento alle altre regioni).

La crescita economica sostenibile comincia nelle nostre città e nelle nostre regioni. Gli importi sostanziali destinati alla coesione economica, sociale e territoriale sono più strettamente collegati agli obiettivi della strategia Europa 2020. L'**introduzione di una nuova categoria di "regioni di transizione"** e nuove norme di condizionalità garantiscono che i finanziamenti dell'Unione siano mirati ai risultati e creino forti incentivi affinché gli Stati membri assicurino l'effettiva realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020. È prevista la conclusione di contratti di partenariato con i singoli Stati membri per garantire il potenziamento reciproco dei finanziamenti nazionali e dell'Unione.

Il Bilancio della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014 -2020 ammonta a circa 408 miliardi di euro, considerata l'importanza strategica che essa continua a rivestire per la nostra economia e per l'ambiente, per la sicurezza e la salute degli alimenti e per lo sviluppo delle comunità rurali. Il 30% del sostegno diretto agli agricoltori verrà erogato a condizione che le aziende diventino "più verdi".

La PAC si pone al servizio di un'agricoltura orientata al mercato, in cui non ci saranno in futuro più sovvenzioni alle esportazioni. La Commissione mira inoltre a rendere accessibile agli agricoltori il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Sono state peraltro ridotte le discrepanze tra Stati membri per quanto riguarda i pagamenti diretti.

Disposizioni applicabili al FESR, FES e al Fondo di coesione

Gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale ed occupazione" della programmazione 2007-2013 sono sostituiti dall'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", che trova applicazione su tutto il territorio dell'Unione europea, con un'articolazione delle risorse differenziata in relazione a tre differenti categorie di regioni:

- **regioni meno sviluppate** (con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria);
- **regioni in transizione** (con un PIL pro capite compreso tra il 75% ed il 90% della media comunitaria);

- **regioni più sviluppate** (con un PIL pro capite superiore al 90% della media comunitaria).

Dopo l'entrata in vigore del Regolamento la Commissione ha adottato una decisione con la classificazione delle regioni per le tre categorie.

Per quanto riguarda il nostro Paese rientrano nella prima categoria (regioni meno sviluppate) quelle precedentemente ammesse all'obiettivo "Convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata; nella seconda categoria (regioni in transizione) l'Abruzzo, il Molise e la Sardegna; mentre tutte le altre regioni rientrano tra quelle considerate più sviluppate.

E' stato poi confermato l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", già presente nel precedente periodo di programmazione 2007-2013.

Una delle novità più interessanti è costituita dall'adozione di un approccio integrato per fare fronte ai problemi locali, coordinando a tal fine la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (FESR, FSE e Fondo di Coesione) con quella del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e del costituendo FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca). L'intervento integrato di tutti i fondi viene infatti disciplinato dal regolamento generale dei Fondi.

Per quanto riguarda l'iter della programmazione, la Commissione ha adottato un Quadro Strategico Comune (QSC) nel quale sono stati tradotti in azioni chiave gli obiettivi della politica di coesione. Sulla base di tale documento, ogni Stato membro ha dovuto presentare un "Contratto di partenariato" nel quale è stata indicata la strategia di sviluppo territoriale da perseguire anche grazie all'intervento dei Fondi; unitamente a tale documento, gli Stati stessi hanno presentato i programmi operativi riguardanti le diverse regioni e i programmi a gestione nazionale, per la necessaria approvazione da parte della Commissione europea.

Il Regolamento comprende quindi un'unica serie di disposizioni comuni per i 5 diversi tipi di fondi:

- una regolamentazione di portata globale che istituisce una serie di disposizioni comuni per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
- tre regolamenti specifici per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione;
- due regolamenti concernenti l'obiettivo cooperazione territoriale europea e il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);
- due regolamenti sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e sul Programma per il cambiamento sociale e l'innovazione;
- una comunicazione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE).



Ulteriori informazioni sulla politica di coesione europea

- Quadro Finanziario Multiennale 2014-2020
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
- DG Politica Regionale – Inforegio - La Politica regionale 2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/
- Fondo Sociale Europeo 2014-2020
<http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it>
- Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_en.htm
- Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo Rurale (FEASR)
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/index_en.htm



I Regolamenti e le relative rettifiche

- Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:IT:PDF>
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF>
- Rettifica del regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 58 del 4 marzo 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.058.01.0053.01.ITA&toc=OJ:L:2017:058:TOC
- Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 50 del 20 febbraio 2014
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0022:0034:IT:PDF>
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 57 del 27 febbraio 2014.
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:057:0007:0020:IT:PDF>
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 87 del 22 marzo 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0288&from=IT>
- Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 369 del 24 dicembre 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0184R\(02\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0184R(02)&from=IT)
- Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 123 del 19 maggio 2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0098.01.ITA



Il principio chiave del partenariato nella gestione dei fondi strutturali

Tra le varie novità del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 rientra il **principio del partenariato** nella programmazione, gestione, sorveglianza e valutazione dei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei. Il partenariato non è certo un principio nuovo, tuttavia gli Stati membri lo attuano in modo molto differente gli uni dagli altri. Per la prima volta, quindi, la Commissione europea ha adottato una *serie comune di norme*, un vero e proprio **Codice di condotta sul principio del partenariato**, vincolante per gli Stati Membri, al fine di sostenerli nell'organizzazione dei partenariati.

In questo modo viene garantito il **dialogo** e la **partecipazione** di tutti gli attori rilevanti nella gestione dei Fondi: autorità nazionali, regionali, locali, altre autorità pubbliche, sindacati, datori di lavoro, organizzazioni non governative, ecc. Si prevede che un maggior coinvolgimento dei partner favorisca una spesa più efficace dei Fondi. Il coinvolgimento dei partner aiuta a ridurre i problemi di coordinamento e di capacità nel processo di formazione e attuazione delle politiche tra i differenti livelli di governo.

Pur lasciando agli Stati ampio margine di manovra, il Codice di condotta richiede che essi assicurino comunque una serie di condizioni necessarie per garantire l'attuazione del principio del partenariato. Le parole chiave per assicurare un'efficace collaborazione tra i soggetti interessati sono: **trasparenza, informazioni adeguate e tempi sufficienti**.

Il Codice, in particolare, stabilisce i principi e le buone pratiche riguardanti:

- le procedure trasparenti per l'identificazione dei partner, sia per l'Accordo di Partenariato che per i Programmi (Capitolo II);
- il coinvolgimento dei partner nell'attività di programmazione (preparazione dell'Accordo di partenariato e dei Programmi) (Capitolo III);
- la formulazione di regole riguardanti la composizione e le procedure interne dei comitati di sorveglianza (Capitolo IV);
- il coinvolgimento dei partner nella gestione (preparazione dei bandi), sorveglianza e valutazione dei Programmi (Capitolo V);
- il rafforzamento della capacità istituzionale dei partner al fine di migliorarne le competenze e le abilità per poter partecipare attivamente al processo, nonché il ruolo della Commissione europea nella disseminazione di buone pratiche (Capitolo VI).

Il 29 ottobre La Commissione europea ha adottato l'"accordo di partenariato" con l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei in tale Paese. L'accordo ha aperto la via all'investimento di 32,2 miliardi di euro di finanziamenti totali a titolo della politica di coesione nel periodo 2014-2020 (a prezzi correnti, compresi i finanziamenti nel campo della cooperazione territoriale europea e lo stanziamento per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile).

Gli investimenti dell'UE contribuiscono ad affrontare il problema della disoccupazione e ad incentivare la competitività e la crescita economica, dando sostegno all'innovazione, alla formazione e all'istruzione negli ambiti urbani e nelle zone rurali. Essi servono anche a promuovere l'imprenditoria, a combattere l'esclusione sociale e ad aiutare lo sviluppo di un'economia ecocompatibile ed efficiente sul piano della risorse.

Per ulteriori informazioni:

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes>

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 74 del 14 marzo 2014

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:074:0001:0007:IT:PDF>

La politica di coesione e l'Italia

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/factsheets/2014/cohesion-policy-and-italy

Il codice di condotta sul partenariato

<http://europa.foromez.it/content/fondi-strutturali-e-dinvestimento-europei-adottato-codice-europeo-condotta-sul-partenariato>

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (FESR)

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) si propone di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea intervenendo sugli squilibri tra le regioni. Il FESR sostiene lo sviluppo regionale e locale per contribuire al conseguimento di tutti gli obiettivi tematici attraverso la definizione di priorità dettagliate che pongano l'accento su:

- ricerca, sviluppo e innovazione;
- miglioramento dell'accesso e della qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- cambiamento climatico e transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
- sostegno alle Piccole e Medie Imprese (PMI);
- servizi di interesse economico generale;
- infrastrutture delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'energia;
- rafforzamento della capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente;
- infrastrutture sanitarie, sociali, scolastiche e sviluppo urbano sostenibile.

Per garantire la concentrazione degli investimenti UE sulle priorità indicate, vengono definiti stanziamenti minimi per alcune aree prioritarie. Ad esempio, nelle regioni più sviluppate e nelle regioni di transizione, almeno l'80% delle risorse dell'FESR a livello nazionale dovrebbe essere destinato all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili, all'innovazione e al sostegno alle PMI, e almeno il 20% di tale stanziamento dovrebbe essere destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Le regioni meno sviluppate hanno la possibilità di scegliere tra un maggior numero di priorità, che riflettano l'ampiezza delle loro esigenze di sviluppo. Tuttavia devono destinare almeno il 50% delle risorse del FESR all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, all'innovazione e al sostegno alle PMI.

Ulteriori informazioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF>
- Rettifica del regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 58 del 4 marzo 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.058.01.0053.01.ITA&toc=OJ:L:2017:058:TOC
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:IT:PDF>
- Regolamento (UE) n. 378/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 122 del 24 aprile 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_122_R_0004&from=IT
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:IT:PDF>
- Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 50 del 20 febbraio 2014
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0022:0034:IT:PDF>

Il Fondo Sociale Europeo (FSE)

Contribuendo alla coesione economica, sociale e territoriale, il Fondo Sociale Europeo (FSE) rappresenta il principale strumento finanziario dell'Unione europea per investire nelle risorse umane. Consente di accrescere le opportunità di occupazione dei cittadini europei, promuovere lo sviluppo dell'istruzione e migliorare la situazione dei soggetti più vulnerabili al rischio di povertà.

Il regolamento prevede il raggiungimento di quattro obiettivi tematici dell'FSE all'interno dell'Unione:

- promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà;
- investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente;
- migliorare la capacità istituzionale e un'efficiente amministrazione pubblica.

È tuttavia necessario che l'FSE contribuisca anche al conseguimento di altri obiettivi tematici come:

- il sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici ed efficiente nell'uso delle risorse;
- il miglioramento dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione;
- il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese (PMI).

In conformità all'impegno assunto dall'UE nei confronti della crescita inclusiva, almeno il 20% dell'FSE deve essere destinato alla promozione dell'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà. Inoltre, i programmi devono concentrare i finanziamenti su un numero limitato di "priorità di investimento" che definiscano i dettagli relativi a ciascun obiettivo tematico.

Il Regolamento contiene disposizioni specifiche per il rafforzamento del partenariato e per la promozione della partecipazione attiva dei partner sociali e delle organizzazioni non governative (ONG) negli investimenti dell'FSE. Richiede di destinare una quantità adeguata di risorse dell'FSE ad azioni per il potenziamento delle capacità per i partner sociali e per le Organizzazioni Non Governative (ONG) nelle regioni meno sviluppate.

L'innovazione sociale e le attività di cooperazione transnazionale vengono incoraggiate attraverso un aumento del tasso di cofinanziamento per assi prioritari dedicati, attraverso specifiche modalità di monitoraggio e programmazione, e attraverso un rafforzamento del ruolo della Commissione nelle attività di scambio e diffusione di buone prassi e azioni congiunte nell'Unione.

Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi dell'FSE, sono previste disposizioni specifiche per garantire la concentrazione delle risorse. Inoltre, vengono definiti indicatori comuni per consentire un monitoraggio più accurato e agevolare la valutazione dell'impatto dell'investimento dell'FSE a livello europeo.

Per semplificare l'impiego dell'FSE, in particolare per i piccoli operatori, il regolamento prevede opzioni di costo semplificate. Per le operazioni di modesta entità, si propone l'obbligo, per gli Stati membri, di utilizzare tabelle standard di costi unitari o importi forfettari. Tale soluzione può ridurre gli oneri amministrativi relativi al 50% dei progetti.

Ulteriori informazioni:

- DG Politica Regionale – Inforegio – Politica regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/
- Fondo Sociale Europeo 2014-2020
<http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en>
- Il Fondo Sociale europeo in Italia
<http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=386&langId=en>
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
<http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/default.aspx>
- Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri – Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0256:0258:IT:PDF>
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF>
- Rettifica del regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 58 del 4 marzo 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.058.01.0053.01.JTA&toc=OJ:L:2017:058:TOC
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:IT:PDF>
- Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 50 del 20 febbraio 2014
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0022:0034:IT:PDF>
- Rettifica del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al

Il Fondo di Coesione

Il Fondo di coesione consente agli Stati membri con un Reddito Nazionale Lordo (RNL) per abitante inferiore al 90% della media dell'UE 28 di investire nelle reti trans-europee di trasporto RTE-T, in particolare in [progetti prioritari di interesse europeo](#) così come definiti dall'UE, e nell'ambiente.

Nel settore dell'ambiente, il Fondo di coesione sostiene gli investimenti relativi all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla prevenzione dei rischi, nonché gli investimenti relativi al settore idrico, all'ambiente urbano e allo smaltimento dei rifiuti.

Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche gli investimenti nel settore energetico possono beneficiare di sostegno, a condizione che offrano vantaggi ambientali positivi. Sono pertanto sostenuti anche gli investimenti nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile.

Nel settore dei trasporti, oltre alla rete RTE-T, il Fondo di coesione contribuisce agli investimenti nei sistemi di trasporto a bassa emissione di carbonio e nel trasporto urbano. Gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione nel periodo 2014-2020 sono: Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. **L'Italia non è interessata dal Fondo di coesione**, in quanto l'RNL per abitante supera il 90% della media dell'UE 28.

Ulteriori informazioni:

- DG Politica Regionale – Inforegio – Politica regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/
- Progetti prioritari di interesse europeo
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF>
- Rettifica del regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 58 del 4 marzo 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.058.01.0053.01.ITA&toc=OJ:L:2017:058:TOC
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:IT:PDF>
- Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013 -
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0281:0288:IT:PDF>
- Rettifica del regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 330 del 3 dicembre 2016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.330.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2016:330:TOC

Cooperazione Territoriale Europea

La Cooperazione territoriale europea è un obiettivo della politica di coesione. Fornisce una cornice per gli scambi di esperienze tra attori nazionali, regionali e locali dei diversi Stati membri, e azioni congiunte volte a individuare soluzioni comuni a problemi condivisi da più Paesi. Questo aspetto risulta ancora più importante se si considera che le sfide affrontate dagli Stati membri superano in misura crescente i confini nazionali e regionali e necessitano di azioni congiunte e comuni al livello territoriale appropriato. Pertanto, anche la Cooperazione territoriale europea fornisce un importante contributo alla promozione del nuovo obiettivo del Trattato di Lisbona in materia di coesione territoriale.

Per la cooperazione territoriale europea è stato previsto un regolamento distinto al fine di tenere maggiormente conto del contesto plurinazionale dei programmi e di definire disposizioni più specifiche per i programmi e gli interventi di cooperazione.

Il Regolamento quindi fa riferimento anche alla partecipazione dei Paesi terzi per riflettere in modo più adeguato la realtà della cooperazione. Contiene inoltre riferimenti più sistematici al ruolo che può essere assunto dai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) nell'ambito di un contesto di cooperazione.

Il Regolamento stabilisce le risorse finanziarie disponibili per ciascun ambito e le diverse componenti suddivise come segue:

- cooperazione transfrontaliera;
- cooperazione transnazionale;
- cooperazione interregionale.

La **Cooperazione transfrontaliera** finanzia progetti fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e/o terrestri in due o più Stati membri o fra regioni confinanti in almeno uno Stato membro e un Paese terzo sui confini esterni dell'Unione. Riguarda in breve le regioni e le amministrazioni locali sui due lati di un confine, per esempio progetti franco-tedeschi per promuovere l'uso transfrontaliero delle infrastrutture. Quasi tutti i confini dell'UE sono interessati da questo tipo di programma.

Il Regolamento prevede il mantenimento del meccanismo per il trasferimento di risorse per attività di cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione, che viene sostenuto tramite lo "**Strumento europeo di vicinato e partenariato (SEVP)**" e lo "**Strumento di assistenza alla preadesione**".

L'Italia è interessata dai seguenti programmi:

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA					
PROGRAMMI COOPERAZIONE	DI	AREE AMMISSIBILI (Regioni coinvolte)	italiane	AUTORITA' DI GESTIONE candidata	CONTRIBUTO GLOBALE FESR
ITALIA-MARITTIMO	FRANCIA	Regione Liguria (Genova, Imperia, La Spezia, Savona), Regione Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias), Regione Toscana (Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto)		Regione Toscana	€ 169.702.411
ITALIA-FRANCIA ALCOTRA		Regione Piemonte (Torino, Cuneo), Regione Valle d'Aosta, Regione Liguria (Imperia)		Regione Rhone-Alps (FR)	€ 198.876.285
ITALIA-SLOVENIA		Regione Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste), Regione Veneto (Venezia)		Regione Friuli Venezia Giulia	€ 77.929.954
ITALIA-SVIZZERA		Regione Valle d'Aosta, Regione Lombardia (Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Lecco, Sondrio), Regione Piemonte (Biella, Vercelli, Novara), Provincia Autonoma di Bolzano		Regione Lombardia	€ 100.221.466
ITALIA-AUSTRIA		Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste), Regione Veneto (Vicenza, Belluno, Treviso)		Provincia Autonoma di Bolzano	€ 82.238.866
ITALIA-CROAZIA		Regione Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste), Regione Veneto (Venezia, Rovigo, Padova), Regione Emilia Romagna (Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini), Regione Marche (Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo), Regione Abruzzo (Teramo, Pescara, Chieti), Regione Molise (Campobasso), Regione Puglia (Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani)		Regione Veneto	€ 201.357.220
ITALIA-MALTA		Regione Sicilia (Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa)		Regione Sicilia	€ 43.952.171

GRECIA-ITALIA	Regione Puglia (Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia, Barletta Andria Trani)	Ministry of Development and Competitiveness of Greece	104.700.362
---------------	--	---	-------------

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ESTERNA				
ENI MED	Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna, Toscana	Calabria, Liguria, Regione Sardegna		(*)
ENI ITALIA-TUNISIA	Regione Sicilia	Regione Sicilia		(*)
IPA ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO	Regione Puglia, Molise	Regione Puglia		39.400.711 (**)

La **cooperazione transnazionale**: finanzia progetti su territori transnazionali più estesi, come i Paesi dell'UE e le regioni baltiche o alpine, che coinvolge partner nazionali, regionali e locali e comprende anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di tali territori.

L'Italia è interessata dai seguenti programmi:

COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE				
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE	STATI MEMBRI INTERESSATI	AREE AMMISSIBILI (Regioni italiane coinvolte)	AUTORITA' DI GESTIONE candidata	CONTRIBUTO GLOBALE FESR
Area Alpina	Germania; Francia; Italia; Austria, Slovenia; Albania; Bosnia-Erzegovina; Montenegro, Serbia	Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria	Austria- Land di Salisburgo	€ 116.635.466
Europa Centrale	Repubblica ceca; Germania; Italia; Croazia; Ungheria; Austria; Polonia; Slovenia; Slovacchia	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna	Austria- Città di Vienna	€ 246.581.112
Mediterraneo	Grecia; Spagna; Francia; Croazia; Italia; Cipro; Malta; Portogallo; Slovenia; Regno Unito; Albania; Bosnia-Erzegovina; Montenegro	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto, Valle d'Aosta	Francia- Région PACA	€ 224.322.525
Adriatico-Mar Ionio	Grecia; Croazia; Italia; Slovenia; Albania; Bosnia-Erzegovina; Montenegro, Serbia.	Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Friuli- Venezia Giulia, Lombardia,	Regione Emilia Romagna	€ 83.467.729

La **cooperazione interregionale** promuove la condivisione delle migliori pratiche in materia di innovazione, efficienza energetica, sviluppo urbano e altri settori tra le regioni dei 28 Stati Membri. Mira a rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo:

- ✚ lo scambio di esperienze incentrato sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta l'Unione, sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro trasferimento principalmente a programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione" nonché, se del caso, a programmi di cooperazione;
- ✚ lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi in relazione allo sviluppo urbano sostenibile, inclusi i collegamenti tra aree urbane e rurali;
- ✚ lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di un approccio innovativo in relazione all'attuazione dei programmi e delle azioni di cooperazione nonché all'uso dei GECT;
- ✚ l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione territoriale, inclusi gli aspetti territoriali della coesione economica e sociale, e uno sviluppo armonioso del territorio dell'Unione tramite gli studi, la raccolta dei dati e altre misure.

I programmi di cooperazione interregionale sono i seguenti:

COOPERAZIONE INTERREGIONALE			
PROGRAMMI DI COOPERAZIONE	STATI MEMBRI INTERESSATI	AUTORITA' DI GESTIONE candidata	CONTRIBUTO GLOBALE FESR
URBACT	UE 28	Francia - Ministry of Urban Affairs	€ 74.301.909
ESPO	UE 28	Lussemburgo - Ministero Infrastrutture	€ 41.377.019
INTERACT	UE 28	Slovacchia - Bratislava Self Governing Region	€ 39.392.587
INTERREG EUROPE	UE 28	Francia - Consiglio Regionale Nord-Passo di Calais	€ 359.326.320

Vengono promosse le collaborazioni nell'ambito dell'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e i programmi finanziati dagli strumenti esterni.

Le disposizioni relative alla concentrazione tematica e alle priorità di investimento migliorano la definizione strategica dei programmi. I programmi possono selezionare le priorità da un elenco tematico contenente le rispettive priorità di investimento, per le quali la cooperazione può apportare il maggiore valore aggiunto. Inoltre, i criteri di selezione sono stati definiti in modo più rigoroso per garantire che il finanziamento venga assegnato a operazioni realmente congiunte. I risultati dei programmi saranno inoltre oggetto di verifica. A causa della possibile sovrapposizione tra macro regioni, bacini marittimi e aree di programmi transnazionali attuali e futuri, il regolamento prevede in modo esplicito che la cooperazione transnazionale possa anche sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle strategie macro-regionali.

Vengono definite modalità più snelle per l'attuazione, il controllo e la gestione finanziaria. Ad esempio, è stato ridotto il numero delle autorità coinvolte nell'attuazione dei programmi e sono stati ulteriormente definiti ruoli e responsabilità. E' stato inoltre proposto un insieme migliorato di indicatori.

Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 2,75 % delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione che va dal 2014 al 2020, vale a dire, un totale di 8.948.259.330 euro e sono ripartite come segue:

- ✚ **74,05%** (vale a dire, un totale di 6.597.822.373 euro) per la cooperazione transfrontaliera;
- ✚ **20,36%** (vale a dire, un totale di 2.119.431.627 euro) per la cooperazione transnazionale;
- ✚ **5,59%** (vale a dire, un totale di 514.397.835 euro) per la cooperazione interregionale.

Per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", alle regioni ultraperiferiche è assegnato non meno del 150% del sostegno a titolo del FESR ricevuto per il periodo di programmazione 2007-2013 per i programmi di cooperazione.

E' accantonato a favore della cooperazione con le regioni ultraperiferiche un importo di 50.000.000 euro dallo stanziamento per la cooperazione interregionale.

Ulteriori informazioni:

- DG Politica Regionale – Inforegio – Politica regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/cooperation/european-territorial/
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF>
- Rettifica del regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 58 del 4 marzo 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.058.01.0053.01.ITA&toc=OJ:L:2017:058:TOC
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:IT:PDF>
- Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:IT:PDF>
- Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 giugno 2014, che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C (2014) 3776] - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 178 del 18 giugno 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:178:FULL&from=IT>
- Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 giugno 2014, che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014) 3898] - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 183 del 24 giugno 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0388&from=IT>
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 244 del 19 agosto 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.244.01.0012.01.ITA
- Rettifica della decisione di esecuzione 2014/388/UE della Commissione, del 16 giugno 2014, che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020 (GU L 183 del 24.6.2014) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 22 agosto 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.248.01.0028.01.ITA
- Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 novembre 2014, recante modifica della decisione di esecuzione 2014/366/UE, che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014)8423] - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 332 del 19 novembre 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_332_R_0009&from=IT
- Rettifica del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Rettifica del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 330 del 3 dicembre 2016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.330.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:330:TOC

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale

Dal 2006 i partner locali e regionali possono istituire Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), con un quadro giuridico comune che consente di superare le complesse differenze tra norme e regolamenti nazionali. La Commissione, con il nuovo Regolamento, ha apportato modifiche sostanziali relative ai seguenti aspetti dell'attuale regolamento GECT:

- istituzione semplificata dei GECT;
- esame dell'ambito di attività;
- apertura dei GECT alle regioni non UE;
- regole operative più chiare su assunzione di personale, spesa e protezione dei creditori;
- cooperazione pratica nella fornitura di servizi pubblici e locali.

Da tempo i GECT propongono l'inclusione di membri non appartenenti all'UE. Il regolamento attualmente garantisce tale possibilità a determinate condizioni. Tuttavia, qualora tali GECT includano membri di un unico Stato membro e di un Paese terzo, è necessaria una base giuridica aggiuntiva nel Trattato che regoli la cooperazione con Paesi terzi. Vengono specificati inoltre i criteri per l'approvazione o il rigetto dei GECT da parte delle autorità nazionali e viene proposto un periodo di tempo limitato per la valutazione e la decisione.

Ulteriori informazioni:

- DG Politica Regionale – Inforegio – Politica regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/eqtc/
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF>
- Rettifica del regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 58 del 4 marzo 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.058.01.0053.01.ITA&toc=OJ:L:2017:058:TOC
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:IT:PDF>
- Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0303:0319:IT:PDF>
- Rettifica del regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (GU L 347 del 20.12.2013)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.330.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:330:TOC

Il Nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la pesca (FEAMP)

Il regolamento sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) ha sostituito il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013 ed è volto a conseguire gli obiettivi delle riforme della Politica Comune della Pesca (PCP) e della politica Marittima Integrata (PMI) sulla base delle priorità seguenti, ridefinite nell'ottica del finanziamento:

- promuovere attività di pesca e acquacoltura sostenibili e competitive;
- favorire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla Politica Comune della Pesca;
- promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone in cui si praticano attività di pesca (inclusa l'acquacoltura e la pesca nelle acque interne);
- contribuire all'attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP).

Con la riforma della politica comune della pesca (PCP) l'Unione europea intende contrastare l'eccessivo sfruttamento delle risorse e i rigetti delle catture indesiderate. Il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca offre a pescatori, acquacoltori e comunità costiere possibilità di investimento e di finanziamento per contribuire a ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino e a ricostituire gli stock ittici. In particolare, incentivando ad esempio l'uso di attrezzi da pesca più selettivi, il fondo permette di contrastare il fenomeno dei rigetti in mare, una pratica che comporta pesanti sprechi di risorse e la cui eliminazione costituisce un aspetto essenziale dell'attuale politica.

L'UE non prevede l'erogazione di fondi per la costruzione di nuovi pescherecci o per altre iniziative che potrebbero contribuire ad aumentare la capacità di pesca. Il sostegno è principalmente destinato agli operatori della pesca artigianale, che beneficiano di aliquote di aiuto più elevate da destinare ai giovani pescatori e alle famiglie di pescatori. Il fondo consente anche di rafforzare la competitività degli acquacoltori aiutandoli ad accedere a nuovi mercati. I suoi interventi dovrebbero contribuire quindi a garantire un approvvigionamento stabile di prodotti ittici sostenibili per i consumatori, a stimolare l'innovazione, ad aiutare le comunità a diversificare le loro economie, a finanziare progetti destinati a creare nuovi posti di lavoro e, in ultima analisi, a migliorare la qualità di vita nelle regioni costiere europee.

È inoltre previsto un sostegno a favore della raccolta dei dati relativi alle attività di pesca, per poter prendere decisioni fondate su una solida base di conoscenze, e si prevede di rafforzare i programmi di controllo delle attività alieutiche, per garantire che tutti rispettino le norme per una pesca sostenibile e responsabile. Il fondo finanzia infine la definizione di politiche regionalizzate nell'ambito della nuova PCP, favorendo la piena partecipazione di tutti i soggetti interessati.

Per la prima volta inoltre il Fondo contribuisce all'attuazione della politica marittima integrata agevolando il coordinamento transfrontaliero e intersettoriale. Il finanziamento si concentra principalmente sulle iniziative a vantaggio di vari settori che non possono essere realizzate da politiche basate su un unico settore o da singoli Stati membri, come la

pianificazione dello spazio marittimo, la sorveglianza marittima integrata e le conoscenze oceanografiche.

Il nuovo Fondo beneficia di circa 6 miliardi di euro, ripartito tra gli Stati membri in funzione dell'importanza del settore della pesca di ciascun Paese, e consente di cofinanziare progetti con gli Stati membri. Si applicano quindi i principi della gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri.

Ogni Stato membro elabora un "Programma Operativo" in cui indica come intende utilizzare i fondi ad esso assegnati per il periodo di programmazione. Dopo l'approvazione del programma da parte della Commissione, lo Stato membro seleziona i progetti da finanziare. Gli Stati membri e la Commissione controllano congiuntamente sia l'ammissibilità degli interventi da sovvenzionare che l'attuazione del programma.

Ulteriori informazioni:

- Direzione Generale Pesca della Commissione europea
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_en.htm
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF>
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:IT:PDF>
- Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 giugno 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014) 3781] - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 180 del 20 giugno 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0372&from=IT>
- Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 283 del 27 settembre 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.283.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2014:283:TOC

Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (FEASR)

La politica di sviluppo rurale 2014-2020 si propone di dare continuità al quadro strategico già consolidato nel periodo di programmazione 2007-2013, confermando gli impegni nei confronti della competitività dell'agricoltura, della gestione sostenibile delle risorse naturali, delle azioni di lotta al cambiamento climatico e dello sviluppo equilibrato delle zone rurali.

In linea con le sfide di "Crescita intelligente", "Crescita sostenibile" e "Crescita inclusiva" contenute nella Strategia Europa 2020, che impongono il raggiungimento di mete ambiziose in materia di lotta al cambiamento climatico, di sostenibilità energetica e di conservazione della biodiversità, gli obiettivi generali dello Sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 si traducono, più concretamente, in sei specifiche priorità comunitarie:

- accrescere la competitività di tutti i tipi di agricoltura e migliorare la viabilità agricola;
- favorire il trasferimento delle conoscenze in agricoltura e silvicoltura;
- promuovere l'organizzazione della catena alimentare e della gestione dei rischi in agricoltura;
- conservare e valorizzare gli ecosistemi che dipendono dall'agricoltura e silvicoltura;
- promuovere l'efficienza delle risorse e la transizione verso un'economia a basse emissioni nel settore agroalimentare e forestale;
- realizzare il potenziale occupazionale e lo sviluppo delle aree rurali.

Il nuovo quadro finanziario pluriennale della PAC conserva la precedente struttura a due pilastri, con una dotazione finanziaria che rimane pressoché invariata per ciascun pilastro rispetto ai livelli del 2007-2013:

- ***I pilastro:*** pagamenti diretti e spese legate ai mercati: 312,74 miliardi di Euro
- ***II pilastro:*** sviluppo rurale 95,58 miliardi di Euro.

Una prima novità è rappresentata dal fatto che il secondo pilastro della PAC è fermamente orientato al raggiungimento delle sei priorità strategiche e non più strutturato secondo l'approccio per assi che ha caratterizzato il periodo di programmazione precedente. Questa impostazione consente di realizzare interventi di sviluppo rurale a più alto valore aggiunto attingendo da più misure, anche appartenenti ad "assi" diversi.

Altra novità importante è rappresentata dal fatto che il secondo pilastro è costruito e delineato in modo complementare e sinergico al primo e, soprattutto, in modo coordinato rispetto ad altri Fondi dell'Unione. Per il periodo 2014-2020, infatti, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) vengono inseriti insieme al FEASR all'interno di un Quadro strategico comune (QSC) che viene definito a livello comunitario e che viene recepito a livello di singolo Stato membro per essere poi attuato a livello regionale e locale.

L'obiettivo di questo coordinamento è quello di accrescere l'efficacia e l'efficienza delle politiche, favorendo sinergie fra gli strumenti e ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili nella direzione di obiettivi comunitari ben definiti.

Lo Sviluppo rurale viene quindi inserito nel QSC insieme agli altri fondi dell'UE, nell'ambito di un approccio maggiormente orientato ai risultati e subordinato al rispetto di condizioni stabilite ex ante. L'esistenza di norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno del QSC è volta ad agevolare la gestione dei progetti, sia per i beneficiari che per le autorità di gestione, ma è mirata anche a favorire la realizzazione di azioni integrate e plurifondo a più alto valore aggiunto. Questa appare una novità di assoluto rilievo che offre al settore agroalimentare e forestale strumenti e risorse importanti per affrontare sfide cruciali quali la competitività, la lotta al cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale, la transizione verso un'economia sempre più verde.

Ulteriori informazioni:

- DG Agricoltura e Sviluppo Rurale
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/index_en.htm
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF>
- Rettifica del regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 58 del 4 marzo 2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.058.01.0053.01.ITA&toc=OJ:L:2017:058:TOC
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 – Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:IT:PDF>
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:IT:PDF>
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:IT:PDF>
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:IT:PDF>
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:IT:PDF>
- Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0864:IT:PDF>
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 347 del 20 dicembre 2013
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0865:0883:IT:PDF>
- Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 aprile 2014, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2013 [notificato con il numero C(2014) 2785] - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 132 del 3 maggio 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:132:FULL&from=IT>
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 227 del 31 luglio 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2014:227:TOC>
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 227 del 31 luglio 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2014:227:TOC>
- Regolamento delegato (UE) 2015/791 della Commissione, del 27 aprile 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 127 del 22 maggio 2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.127.01.0001.01.ITA

Come presentare una proposta nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei – Fondi SIE

Per presentare una proposta di progetto nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei ci si può rivolgere all'Autorità di gestione del Programma Operativo, organismo incaricato di valutare i progetti ricevuti e di decidere se accordare il finanziamento. In Italia il bando viene pubblicato sia sul sito web delle singole Autorità di gestione che sulla Gazzetta Ufficiale nazionale o regionale a seconda che si tratti rispettivamente di un Programma Operativo Nazionale oppure di un Programma Operativo Regionale.

L'elenco delle Autorità di Gestione è disponibile sul sito web della Commissione.

Ulteriori informazioni:

- DG Politica Regionale – Inforegio – Punti di Contatto a livello nazionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=it
- Domande e risposte sugli "Accordi di Partenariato" tra la Commissione europea e gli Stati Membri dell'Unione europea sui fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-331_en.htm

Come si accede al finanziamento?

Le procedure per l'assegnazione dei progetti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei variano a seconda del Programma Operativo Nazionale o Regionale che si intende utilizzare.

E' necessario innanzitutto consultare i documenti di programmazione della Regione o del Ministero per capire e prevedere quali attività e investimenti vengono finanziati attraverso i bandi. In particolare le tabelle in cui vengono esposti i cosiddetti "assi" di intervento. Il passo successivo è il monitoraggio dei bandi aperti finanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei, la loro pubblicazione e modalità e tempistiche di presentazione delle domande.

Gli inviti a presentare proposte o le gare a scadenza fissa, sono decisi dall'autorità di gestione, a seconda di ciò che è più appropriato per le attività in questione. I criteri per la selezione dei progetti vengono stabiliti dal Comitato di sorveglianza di ciascun programma.

Chi può fare richiesta di finanziamento?

Possono beneficiare dei finanziamenti della politica regionale gli enti pubblici, alcune organizzazioni del settore privato (in particolare piccole imprese), università, associazioni, ONG e organizzazioni non lucrative. Possono richiedere un finanziamento anche imprese estere con una filiale nella regione interessata dal relativo programma operativo, a patto che rispettino le norme europee in materia di appalti pubblici.

Poiché nella maggior parte dei casi, i finanziamenti vengono accordati a progetti, è indispensabile elaborare progetti ammissibili.

Ulteriori informazioni:

- DG Politica Regionale – Inforegio – Progetti finanziati in Europa
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/access/index_en.cfm

Come posso informarmi su ciò che è già stato finanziato in Italia? Il portale "OpenCoesione"

OpenCoesione è un portale italiano sull'attuazione degli investimenti programmati nel ciclo 2007-2013 da Regioni e amministrazioni centrali dello Stato con le risorse per la coesione. L'obiettivo è quello di promuovere il dibattito sulle politiche di coesione, sulla destinazione dei fondi, sull'efficacia degli interventi, sull'effetto prodotto sulla qualità di vita dei cittadini.

L'idea del portale nasce dalla consapevolezza che le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali, unitamente ai beneficiari dei progetti, devono mostrare ai cittadini delle diverse regioni italiane, nonché ai mezzi di comunicazione e ai politici di tutti i livelli, i risultati degli investimenti effettuati, mentre i contribuenti dell'Unione europea hanno il diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi.

I dati sono quindi pubblicati per consentire ai cittadini di valutare se i progetti corrispondono ai loro bisogni e se le risorse vengono impegnate in modo efficace. Il portale fornisce informazioni sui progetti finanziati dalle politiche di sviluppo e coesione. Per ogni soggetto coinvolto nel co-finanziamento vengono indicati tutti i progetti e i finanziamenti gestiti.

Per il periodo 2014-2020 il portale OpenCoesione assume, tra l'altro, il ruolo di portale unico previsto dal Regolamento UE sui fondi SIE (n.1303/2013), come indicato anche nell'Accordo di Partenariato nel 2014-2020 (sezione 4.2). In questo modo, viene assicurata la pubblicazione, con cadenza bimestrale ed in formato aperto, dei dati sui singoli progetti relativi a tutti i programmi cofinanziati dai Fondi SIE (quindi compresi i Programmi Agricoltura e Pesca che tecnicamente non rientrano nel perimetro della coesione), nonché tutti i programmi complementari alla Politica di coesione dell'UE finanziati con risorse nazionali per la coesione.

Ulteriori informazioni:

- OpenCoesione
<http://opencoesione.gov.it/>

Chi mi può aiutare?

L'Unione europea si avvale di una rete di Centri di informazione incaricati di fornire ai cittadini informazioni relative alle attività dell'Unione europea. Qui di seguito un elenco di alcune reti di informazione:



Elenco dei punti di contatto

I seguenti sono alcuni dei punti di informazione ufficiale dell'Unione europea:

- Le Autorità di Gestione (AdG) dei Fondi Strutturali nei 28 Paesi Membri dell'UE
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
- La rete Europe Direct: centri di informazione per i cittadini sulle politiche e finanziamenti europei
http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm
- I Centri di Documentazione Europea (CDE): forniscono informazioni agli istituti superiori di insegnamento e di ricerca per promuovere e sviluppare l'insegnamento e la ricerca sull'integrazione europea, incoraggiarli a partecipare al dibattito sull'integrazione europea e contribuire, al fine di aumentare la trasparenza, a far conoscere le politiche dell'Unione europea a tutti i cittadini europei.
http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm
- Team Europe: una rete di conferenzieri ed esperti di questioni comunitarie che riceve il supporto della Direzione generale "Stampa e comunicazione" della Commissione europea. Questi esperti sono selezionati dalle Rappresentanze dell'UE negli Stati membri, le quali sono altresì responsabili del coordinamento dei "Team" nazionali. Pur operando in stretta collaborazione con la Commissione, i membri del Team restano conferenzieri indipendenti ed agiscono a titolo individuale
http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm
- Euro Info centre: forniscono informazioni alle imprese sino alla fornitura di servizi di assistenza e consulenza ad elevato valore aggiunto
<http://www.euroinfocentre.it/>
- Eurodesk: rete realizzata con il supporto della DG Istruzione e cultura e del programma "Gioventù in Azione" per fornire informazioni sulle opportunità offerte dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa ai giovani nei settori della cultura, della formazione, del lavoro, della mobilità giovanile e del volontariato.
<http://www.eurodesk.it/>
- Enterprise Europe Network: gestita dalla DG Imprese e industria della Commissione europea aiuta le piccole e medie imprese a cogliere opportunità e vantaggi del mercato europeo ed a sviluppare il loro potenziale di innovazione.
<http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/>

Il 19 gennaio 2015 la Commissione europea, in collaborazione con la Banca Europa per gli investimenti ha lanciato Fi-compass, un nuovo servizio di consulenza sull'utilizzo dei fondi europei e degli strumenti finanziari nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).

La piattaforma Fi-compass rientra nel secondo pilastro del Piano Juncker dedicato a rafforzare l'assistenza tecnica per fare in modo che gli investimenti cofinanziati dall'Ue producano effetti positivi sull'economia reale. Fa parte dello "sportello unico" di consulenza previsto nell'ambito del Piano e assisterà gli Stati membri, le loro Autorità di gestione e i soggetti che erogano microcredito con attività formative, seminari ed eventi di networking per assicurarsi che i fondi Ue vengano orientati verso progetti ad alta redditività economica.

Il lancio di Fi-compass è stato seguito dall'avvio di un'iniziativa di assistenza multi-regionale, diretta a sostenere l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi in settori prioritari di investimento condivisi da regioni di almeno due Stati membri diversi.

Ulteriori informazioni:

- Fi-Compass
<http://www.fi-compass.eu>

Complementarità tra Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)

I fondi SIE sono quindi erogati attraverso programmi pluriennali cofinanziati a livello nazionale, che la Commissione approva e gli Stati membri e le loro regioni attuano in regime di gestione concorrente. La riforma del quadro normativo dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 comporta tra l'altro, che rispetto alle semplici sovvenzioni, trovino maggiore spazio gli strumenti finanziari.

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)

Il FEIS è il fulcro del piano di investimenti per l'Europa. La Commissione europea e il gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno varato il FEIS per contribuire a colmare la carenza di investimenti nell'UE mediante la mobilitazione di finanziamenti privati a favore di investimenti strategici.

Con il sostegno del FEIS, il gruppo BEI finanzia progetti economicamente sostenibili, compresi progetti con un profilo di rischio più elevato rispetto alle attività ordinarie della BEI. Un'attenzione particolare è riservata ai seguenti settori chiave:

1. trasporti, energia e economia digitale;
2. ambiente e uso efficiente delle risorse;
3. capitale umano, cultura e salute;
4. ricerca, sviluppo e innovazione;
5. sostegno alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione.

Il regolamento sul FEIS consente di finanziare le piattaforme di investimento, di indirizzare il contributo finanziario a numerosi progetti di investimento con un preciso indirizzo tematico o geografico e di realizzare operazioni con le banche nazionali di promozione.

Le principali differenze tra i Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)

Differenziano i due fondi il profilo di rischio e i criteri. I Fondi strutturali possono finanziare i progetti mediante sovvenzioni e strumenti finanziari e sono attuati in modo decentrato dalle autorità di gestione negli Stati membri. Il FEIS mette a disposizione strumenti di finanziamento del rischio tramite la Banca europea per gli investimenti.

Il vantaggio della complementarità tra FEIS e fondi SIE

La complementarità strategica tra fondi SIE e FEIS può sostenere l'impegno collettivo e coordinato volto a contrastare il calo degli investimenti in Europa in generale o in una determinata regione.

I fondi SIE e il FEIS possono mobilitare investimenti aggiuntivi integrandosi a vicenda e ottimizzando l'addizionalità degli investimenti. La ratio, la concezione e il quadro legislativo di questi fondi li rendono complementari. Pur nella loro diversità si rafforzano a vicenda. La complementarità si può concretizzare in molti modi, in funzione dell'investimento. L'uso complementare dei fondi SIE e del FEIS può essere particolarmente interessante in determinati paesi o settori in cui i Fondi strutturali offrono ampie opportunità e in cui il FEIS da solo non è stato ancora pienamente mobilitato.

Qualsiasi progetto che sia sostenibile sotto il profilo economico, potenzialmente in grado di favorire la crescita e l'occupazione nell'UE e coerente con le priorità di investimento dell'UE, può beneficiare di un finanziamento sia del FEIS sia dei fondi SIE. I promotori dei progetti dovrebbero avvalersi del Polo di consulenza e contattare la BEI per sapere se e come poter utilizzare in modo complementare i fondi.

Le possibilità di cofinanziamento dei SIE e FEIS

Le risorse destinate ai programmi dei fondi SIE non possono essere trasferite direttamente al FEIS. Data la natura e la struttura del FEIS, il suo sostegno a un progetto non può valere come cofinanziamento nazionale di un programma dei fondi SIE.

Ciò non toglie che il cofinanziamento nazionale di un programma dei fondi SIE possa comunque essere fornito attraverso un altro prodotto finanziario BEI/FEI, ovvero sotto forma di prestito per un programma strutturale o di intervento a livello di progetto.

Esiste anche la possibilità che, in determinate circostanze, le risorse supplementari ottenute per effetto leva e mobilitate grazie a interventi tra loro complementari dei fondi SIE e del FEIS possano essere fatte valere come cofinanziamento nazionale di un programma dei fondi SIE.

I promotori dei progetti dovrebbero contattare il Polo europeo di consulenza sugli investimenti per ulteriori informazioni.

Applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in caso di uso complementare dei fondi SIE e del FEIS

Le norme sugli aiuti di Stato dell'UE ben si coniugano con l'obiettivo del piano di investimenti che punta a ovviare ai fallimenti del mercato e a mobilitare gli investimenti privati. I fondi SIE erogati alle imprese, salvo se concessi a condizioni di mercato, possono costituire un aiuto di Stato soggetto alle norme sugli aiuti di Stato dell'UE. Il FEIS non costituisce aiuto di Stato e non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato dell'UE.

La Commissione valuterà i fondi SIE che possono configurarsi come aiuti di Stato in base alla disciplina ammodernata sugli aiuti di Stato dell'UE. Per agevolare l'utilizzo del FEIS la Commissione valuterà prioritariamente la conformità dei fondi SIE alle norme sugli aiuti di Stato secondo una procedura accelerata. L'obiettivo della Commissione è completare la valutazione entro sei settimane dal ricevimento della notifica completa inviata dallo Stato membro.

Le possibilità di aiuto dei promotori dei progetti per strutturare le loro proposte

I promotori dei progetti dovrebbero sfruttare appieno il polo europeo di consulenza sugli investimenti, portale che dà accesso a consulenza e supporto di natura tecnica e amministrativa in tema di investimenti. Il polo, progettato dalla Commissione europea in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, aiuta le autorità pubbliche e i promotori dei progetti a individuare, elencare in ordine di priorità, elaborare, strutturare e attuare i progetti strategici e consente loro un uso più efficiente dei fondi dell'UE mediante la mobilitazione di capitali privati. Fa parte di questo sportello unico il "fi-compass", servizio di consulenza sugli strumenti finanziari dei fondi SIE.

Infine il portale dei progetti di investimento europei (PPIE) è un nuovissimo portale web che permette ai promotori di progetti, pubblici o privati, aventi sede nell'UE di mettersi in contatto con potenziali investitori in tutto il mondo. Il portale, gestito dalla Commissione europea, aiuta i promotori, ad accedere a un'ampia rete di investitori, consulenti e servizi di consulenza da cui possono ricevere assistenza per strutturare e finanziare un determinato progetto.

Ulteriori informazioni:

- Piano di investimenti per l'Europa
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it
- Regolamento che istituisce un Fondo europeo per gli investimenti strategici - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 169 del 1 luglio 2015
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:169:FULL&from=EN>
- Polo europeo di consulenza sugli investimenti
<http://www.eib.org/eiah/>
- Gli strumenti finanziari nella politica di coesione
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/
- Portale dei progetti di investimento europei (PPIE)
http://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en
- Fi-Compass
<http://www.fi-compass.eu>

Altri fondi UE per la lotta alla disoccupazione e alla povertà

La “Garanzia per i Giovani”

I Paesi dell'UE hanno approvato il principio della garanzia per i giovani nell'aprile 2013. Si tratta di un nuovo approccio alla disoccupazione giovanile per garantire che tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni – iscritti o meno ai servizi per l'impiego – possano ottenere un'offerta valida entro 4 mesi dalla fine degli studi o dall'inizio della disoccupazione.

L'offerta può consistere in un impiego, apprendistato, tirocinio, o ulteriore corso di studi e va adeguata alla situazione e alle esigenze dell'interessato.

L'elaborazione e attivazione di un sistema di garanzia per i giovani richiede una stretta collaborazione tra tutti i principali soggetti interessati:

- pubbliche amministrazioni
- servizi per l'impiego
- centri di orientamento professionale
- istituti di istruzione e formazione
- servizi di sostegno ai giovani
- imprese
- datori di lavoro
- sindacati, ecc.

Per assicurare un intervento e attivazione in tempi rapidi in molti casi sono servite riforme, ad esempio dei sistemi di istruzione e formazione professionale.

L'attuazione della garanzia per i giovani ha preso avvio in tutti gli Stati membri e sta già dando i suoi frutti. Rispetto ad altre riforme strutturali in Europa, la garanzia per i giovani è probabilmente tra quelle di più rapida attuazione. Tutti gli Stati membri hanno presentato piani completi per l'attuazione della garanzia per i giovani, rispettando le scadenze fissate dal Consiglio europeo. I piani indicano con precisione, in ogni Stato membro, le misure da adottare per attuare la garanzia per i giovani, descrivono il calendario delle riforme e delle misure a favore dell'occupazione giovanile, i ruoli delle autorità pubbliche e delle altre organizzazioni e le modalità di finanziamento di tali misure. La Commissione incoraggia inoltre lo scambio delle migliori pratiche tra i governi, in particolare attraverso il programma di apprendimento reciproco della strategia europea per l'occupazione.

Tali piani e la loro attuazione sono stati valutati dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo - quadro di sorveglianza economica rafforzata dell'UE.

La garanzia per i giovani si basa sulle esperienze positive dell'Austria e della Finlandia, le quali dimostrano che, investire per migliorare la transizione dalla scuola al mondo del lavoro, dà i suoi frutti. La garanzia per i giovani finlandese ha permesso di ridurre la

disoccupazione giovanile e di offrire all'83,5% dei giovani partecipanti un posto di lavoro, un tirocinio, un apprendistato o un ulteriore corso di studi entro tre mesi dall'iscrizione al programma.



In che modo la garanzia per i giovani incoraggia le riforme negli Stati Membri?

Per la maggior parte degli Stati membri l'attuazione della garanzia per i giovani richiede profonde riforme strutturali dei sistemi di formazione, istruzione e ricerca di un lavoro; tali riforme sono necessarie per migliorare nettamente la transizione dalla scuola al mondo del lavoro e l'occupabilità dei giovani, risultati che non si ottengono nel breve periodo.

In alcuni Stati membri si è reso necessario riformare i servizi pubblici per l'impiego (SPI), affinché i giovani possano ricevere una consulenza personalizzata adeguata sulle opportunità di lavoro, di istruzione e di formazione più pertinenti per la loro situazione, dalla quale possa derivare un'offerta di lavoro concreta e su misura entro quattro mesi.

Si sono rese necessarie riforme strutturali anche per migliorare la qualità e la quantità degli apprendistati e delle opportunità di istruzione e formazione professionale. Gli Stati membri devono permettere ai giovani di acquisire le competenze richieste dai datori di lavoro.

La maggior parte degli Stati membri deve inoltre identificare e attivare le persone più lontane dal mercato del lavoro (i NEET). Per raggiungere i giovani inattivi non iscritti ai servizi pubblici per l'impiego, gli Stati membri dovrebbero stabilire nuove strategie e sviluppare nuovi strumenti in collaborazione con tutti i soggetti che sono in contatto con questi giovani non registrati (ad esempio, i servizi sociali, gli istituti di istruzione, le associazioni giovanili).

Proprio perché la garanzia per i giovani mira ad una riforma strutturale, nel 2014 la Commissione ha proposto a vari paesi (Bulgaria, Croazia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna) raccomandazioni specifiche sull'attuazione della garanzia per i giovani.

Tali misure comprendono politiche attive del mercato del lavoro, il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego, il sostegno a programmi di formazione e apprendistato, la lotta all'abbandono scolastico prematuro e lo sviluppo di strategie di sensibilizzazione; tutti questi provvedimenti possono contribuire ad attuare la garanzia per i giovani. Le raccomandazioni esortavano inoltre gli Stati membri ad affrontare la segmentazione dei mercati del lavoro in cui i giovani sono molto più vulnerabili.

Il progetto di relazione comune sull'occupazione per il 2015 sottolinea che la garanzia per i giovani ha stimolato riforme a lungo termine in molti di questi settori.



Garanzia Giovani: cosa succede in Italia

Le iniziative italiane per offrire ai giovani opportunità di lavoro e di formazione

Il 1° maggio 2014 è partito il Piano Nazionale di attuazione della Garanzia per i Giovani: oltre 1,5 miliardi di euro per garantire a tutti i giovani tra i 15 ed i 29 anni, i cd. NEET (né occupati, né studenti, né coinvolti in attività di formazione), un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio, altra misura di formazione o inserimento nel servizio civile.

Come funziona?

Fino al 31 dicembre 2015, i giovani interessati possono aderire all'iniziativa attraverso il sito web nazionale Garanzia Giovani per scegliere la Regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente quella di residenza). La Regione scelta "prenderà in carico" la persona attraverso i Servizi per l'Impiego, o le Agenzie private accreditate, per effettuare la profilazione, la registrazione al programma e le fasi successive di orientamento. In base al profilo e alle disponibilità territoriali, i giovani stipulano con gli operatori competenti un "Patto di servizio" e, entro i quattro mesi successivi, ricevono una o più opportunità tra l'inserimento al lavoro, l'apprendistato, il tirocinio, l'istruzione e la formazione, l'autoimprenditorialità e il servizio civile.

Nell'ambito del Programma Garanzia Giovani le Regioni hanno quindi un ruolo attivo ai fini di una efficace attuazione a livello territoriale. Accanto al Piano Nazionale che individua le azioni comuni su tutto il territorio nazionale, ciascuna Regione adotta un proprio piano attuativo per definire quali sono le misure del Programma da attivare sul territorio, in coerenza con la strategia nazionale, e si impegna ad attuare concretamente le azioni di politica attiva verso i giovani destinatari del Programma, coordinando la rete dei Servizi pubblici per l'impiego e privati accreditati.

Per coinvolgere anche il mondo delle imprese, sollecitandone la responsabilità verso una delle maggiori emergenze del momento, e attraendo anche il loro interesse per le misure che le Regioni dispongono a favore di chi offre opportunità ai giovani, il Ministero del Lavoro ha preparato una campagna di comunicazione specificamente rivolta alle imprese. Inoltre, sul portale web è prevista una specifica area dove le imprese possono aderire al Programma e pubblicare le opportunità che intendono offrire ai giovani. Contemporaneamente, il Ministero del Lavoro promuove specifici Protocolli di collaborazione con le principali Associazioni imprenditoriali, ed anche con alcune grandi imprese, finalizzati ad incrementare e rendere facilmente disponibili sulla piattaforma "Garanzia Giovani" le offerte delle imprese.

Piano Nazionale di attuazione della Garanzia per i Giovani

http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pages/20140430_Garanzia-giovani_documenti-utili.aspx

Sito web nazionale Garanzia Giovani

<http://www.garanzigiovani.gov.it/>

Il [Fondo sociale europeo](#) (FSE), con un bilancio di circa 86 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020, rappresenta la fonte di gran lunga più importante di finanziamenti dell'UE per sostenere l'attuazione della garanzia per i giovani e delle altre misure per la lotta alla disoccupazione giovanile.



I primi risultati derivanti dall'attuazione della garanzia per i giovani in Europa

In **Belgio** il servizio pubblico per l'impiego nella regione di Bruxelles, Actiris, ha predisposto un apposito servizio di garanzia per i giovani con l'obiettivo di fornire un sostegno specifico nella ricerca di un impiego e di tirocini ai giovani ufficialmente iscritti alle liste di collocamento. Secondo Actiris, (nell'agosto 2014) il numero di giovani (di età inferiore a 25 anni) in cerca di lavoro a Bruxelles era sensibilmente diminuito grazie alla strategia della garanzia per i giovani.

In **Romania** sono stati creati 27 centri di garanzia per i giovani (attualmente sostenuti dal Fondo sociale europeo) con l'obiettivo di identificare i giovani NEET e offrire loro pacchetti integrati di servizi personalizzati.

La **Spagna** ha adottato ulteriori misure per attuare il sistema nazionale di garanzia per i giovani prendendo le mosse dal regio decreto legge 8/2014, del 4 luglio, che disciplina la procedura di registrazione per la garanzia per i giovani e stabilisce criteri di ammissibilità per i beneficiari. Sono stati inoltre adottati incentivi non salariali complementari per i contratti di formazione e a tempo indeterminato specificamente indirizzati agli iscritti alle liste della garanzia per i giovani. Inoltre, a partire dal 5 agosto 2014, i giovani iscritti nel sistema nazionale di garanzia per i giovani possono beneficiare gratuitamente di quattro corsi di formazione online. Il servizio pubblico per l'impiego spagnolo ha altresì pubblicato un invito a presentare proposte, con un bilancio di quasi 42 milioni di EUR per lo sviluppo a livello centrale di attività di formazione professionale, di formazioni nel settore delle TIC e di corsi di lingue a favore dei giovani iscritti al sistema di garanzia per i giovani.

In **Italia** sono stati predisposti portali elettronici integrati che permettono agli utenti di iscriversi direttamente online e di collegarsi ad un registro nazionale in cui possono verificare in modo automatico e con maggiore facilità la conformità ai requisiti e la trasmissione delle offerte.

La **Slovacchia** ha proposto una serie di riforme legislative con l'obiettivo di attuare la garanzia per i giovani (istruzione e formazione professionale, istruzione non formale, politiche attive del mercato del lavoro). Fino al 31 agosto 2014 sono stati creati in totale 12 532 nuovi posti di lavoro a favore di giovani di età inferiore a 29 anni in cerca di un impiego.

Anche gli incentivi mirati alle assunzioni e le agevolazioni per le imprese di nuova creazione sono stati utilizzati per promuovere l'attivazione dei giovani in cerca di lavoro in alcuni Stati membri: i Paesi Bassi hanno adottato una riduzione d'imposta a favore dei datori di lavoro che assumono giovani beneficiari di sussidi di disoccupazione o di prestazioni sociali per un periodo massimo di due anni, mentre la Polonia ha introdotto esenzioni dall'obbligo di versare contributi sociali per i lavoratori sotto i 30 anni.

La maggior parte degli Stati membri ha adottato misure per migliorare i loro sistemi di istruzione e formazione professionale (IFP) per riflettere meglio le esigenze del mercato del lavoro; tali misure sono di norma collegate ai loro sistemi di garanzia per i giovani e agli impegni da essi assunti nel quadro dell'alleanza europea per l'apprendistato. Vari paesi hanno introdotto modifiche legislative dei loro sistemi IFP.

La Spagna ha sviluppato il proprio sistema di formazione duale con risultati immediati già visibili: il numero di centri IFP che partecipano a progetti di IFP duali è cresciuto passando da 172 nel 2013 a 375 nel 2014; il numero di imprese coinvolte in progetti IFP duali è passato da 513 nel 2013 a 1.570 nel 2014, mentre gli studenti sono passati da 4.292 nel 2013 a 9.555 nel 2014.

In Francia la nuova legge sull'apprendimento permanente e sull'IFP ha aumentato il sostegno agli apprendistati per i lavoratori meno qualificati. La Romania ha adottato una nuova normativa per fornire ai laureati tirocini professionali sovvenzionati. La Svezia ha adottato misure per agevolare la transizione dalla scuola al mondo del lavoro mediante apprendistati e per aiutare i giovani ad acquisire esperienza lavorativa. In Portogallo è stata rivista la struttura dei corsi di istruzione e di formazione professionale; il Portogallo ha creato una rete di centri e nuovi corsi di formazione professionale di base (per studenti di 14 anni) e secondaria (per studenti compresi tra 15 e 17 anni). In Danimarca la riforma dell'istruzione e della formazione professionale è stata adottata nel giugno 2014 e ha iniziato a produrre effetti a partire dall'anno scolastico 2015/2016. La riforma intende far sì che un maggior numero di giovani porti a termine un programma di IFP e garantire l'istruzione in Danimarca per tutti i giovani che richiedono programmi di istruzione e formazione professionale di base.

Tra agosto e dicembre 2013, con il sostegno della Commissione europea, sono stati inoltre avviati su scala limitata 18 progetti pilota per la garanzia per i giovani. I progetti sono stati svolti per circa 12 mesi in sette paesi (Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Regno Unito e Spagna). Uno di questi progetti - svoltosi a Ballymun, Irlanda - sostiene circa 1 000 giovani e permette di verificare l'efficacia di un nuovo tipo di partenariato locale, i cui risultati saranno esaminati nel corso della valutazione del sistema nazionale di garanzia per i giovani irlandese.

Ulteriori informazioni:

- DG Occupazione, affari Sociali e inclusione
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=it>

Il “Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)”

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione offre un sostegno a coloro che hanno perso il lavoro a seguito di importanti mutamenti strutturali del commercio mondiale dovuti alla globalizzazione, ad esempio in caso di chiusura di un'impresa o delocalizzazione di una produzione in un Paese extra UE, oppure a seguito della crisi economica e finanziaria mondiale.

Con una dotazione annua massima di 150 milioni di euro per il periodo 2014-2020 può finanziare fino al 60% del costo di progetti destinati ad aiutare i lavoratori in esubero a trovare un altro impiego o avviare una propria attività.

In linea di massima, il Fondo può intervenire soltanto in caso di oltre 500 esuberanti da parte di un'unica impresa (inclusi i suoi fornitori e produttori a valle), oppure di un elevato numero di esuberanti in un determinato settore o in regioni confinanti.

I casi che prevedono un intervento del FEG vengono gestiti ed attuati dalle amministrazioni nazionali e regionali. Ogni progetto ha una durata di 2 anni.

Quale sostegno può offrire il FEG?

Il FEG finanzia misure concrete che aiutano i lavoratori licenziati a migliorare la loro occupabilità e a trovare nuove opportunità di lavoro. Uno dei vantaggi del FEG è quello di poter essere utilizzato per il finanziamento di misure rispondenti alla situazione specifica dei singoli lavoratori interessati, quali:

- un'assistenza intensa e personalizzata nella ricerca di un lavoro;
- vari tipi di formazione professionale, di miglioramento delle competenze e di riqualificazione;
- incentivi e indennità temporanei per la durata delle misure attive;
- un sostegno alla creazione di imprese;
- il tutoraggio lungo l'intero processo.

Può anche fornire indennità per la formazione, mobilità/ricolloccamento e di sussistenza ma non finanzia misure di protezione sociale, come pensioni o indennità di disoccupazione.

Chi può beneficiarne?

Possono beneficiare dei progetti FEG singoli lavoratori in esubero. Nel periodo 2014-2020 sono inclusi anche i lavoratori autonomi, temporanei e a tempo determinato.

Fino al 2017 possono beneficiare del FEG anche giovani che non hanno un impiego e non seguono corsi di studio o formazione nelle regioni ad elevato tasso di disoccupazione giovanile, in numero pari a quello dei lavoratori che in tali regioni ottengono un sostegno.

Il FEG non può essere utilizzato per mantenere in vita un'impresa o per sostenerne l'ammodernamento o l'adeguamento strutturale.

La differenza principale tra il FEG e i fondi strutturali e di investimento europei consiste nel fatto che questi ultimi, in particolare il Fondo sociale europeo, si pongono in una prospettiva più strategica e a lungo termine, anticipando e gestendo l'impatto sociale e il cambiamento industriale con misure come l'apprendimento permanente.

Il FEG offre ai lavoratori un sostegno individuale e limitato nel tempo.

Ulteriori informazioni:

- Direzione Generale "Occupazione, Affari sociali e inclusione"
<http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it>
- Sito web del FEG
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=it>
- Regolamento (UE) N. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0855:0864:IT:PDF>

Il “Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)”

Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) sostiene gli interventi promossi dai Paesi dell'UE per fornire agli indigenti un'assistenza materiale, tra cui generi alimentari, abiti e altri articoli essenziali per uso personale, come scarpe, sapone e shampoo.

L'assistenza deve andare di pari passo con misure d'integrazione sociale, come iniziative di orientamento e sostegno per aiutare le persone a uscire dalla povertà.

Le autorità nazionali possono sostenere anche l'assistenza non materiale agli indigenti per aiutarli a inserirsi meglio nella società.

Come funziona il FEAD?

La Commissione approva i programmi nazionali per il periodo 2014-2020, sulla cui base le autorità nazionali adottano le singole decisioni che portano all'erogazione dell'assistenza mediante organizzazioni partner (spesso non governative). Un approccio analogo è già in uso per i fondi di coesione.

I Paesi dell'UE possono scegliere il tipo di assistenza (generi alimentari o assistenza materiale di base, oppure una combinazione di entrambi) che desiderano prestare, a seconda della propria situazione, e come ottenere e distribuire gli articoli.

Le autorità nazionali possono sia acquistare direttamente il cibo e i beni e fornirli alle organizzazioni partner, oppure finanziare le organizzazioni affinché provvedano agli acquisti. In quest'ultimo caso, le organizzazioni partner possono distribuire direttamente il cibo e i beni, oppure chiedere aiuto ad altre organizzazioni.

Come vengono selezionate le organizzazioni partner?

Le organizzazioni partner sono enti pubblici oppure organizzazioni non governative selezionate dalle autorità nazionali sulla base di criteri oggettivi e trasparenti definiti a livello nazionale.

A quanto ammontano i finanziamenti disponibili?

In termini reali, per il periodo 2014-2020 sono stati stanziati per il FEAD oltre 3,8 miliardi di euro.

Inoltre, i Paesi dell'UE sono tenuti a contribuire al rispettivo programma nella misura di almeno il 15% mediante cofinanziamenti nazionali.

Integrazione tra FEAD e Fondo sociale europeo (FSE)

Il sostegno del FEAD aiuta le persone a compiere i primi passi per uscire dalla povertà e dall'emarginazione. Aiuta gli indigenti rispondendo ai loro bisogni primari, una condizione essenziale perché possano riuscire ad ottenere un lavoro o seguire un corso di formazione come quelli sostenuti dal FSE.

Ulteriori informazioni:

- Direzione Generale "Occupazione, Affari sociali e inclusione"
<http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it>
- Regolamento (UE) N. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 72 del 12 marzo 2014
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:072:0001:0041:IT:PDF>
- Memo della Commissione Sul FEAD
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-170_en.htm



Per ulteriori informazioni:

Claudia Salvi
Europe Direct Roma
Formez PA
viale Marx, 15 - 00137 Roma
europedirect@formez.it
www.europa.formez.it
@EuropeDirectRM

Il contenuto di questa pubblicazione non riflette l'opinione ufficiale dell'Unione europea. La responsabilità delle informazioni in essa contenute è esclusivamente del suo autore.